

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Sede Nazionale
Via G. A.. Guattani, 13 – 00161 Roma
Tel. 06/44188461
Fax. 06/44249515
E-Mail: polfis@cna.it

Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali

Sede di Bruxelles

B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124 Tel. 322 2307442-429 Fax 322 2307219 e-mail bruxelles@cna.it

Roma, 28 luglio 2009

Prot. 53-bis/2009


Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Alla c.a. del Dott. Aldo Polito

Oggetto: Adeguamento dei servizi telematici alle prescrizioni del Garante della Privacy

Con la presente si sottopone alla Sua attenzione la questione relativa all'adeguamento dei servizi telematici per soggetti diversi da persona fisica (società, enti pubblici e privati), così come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 18 settembre 2008.

Ciò premesso vorremmo illustrarLe una ipotesi di adeguamento ai servizi telematici da parte di una nostra realtà territoriale complessa che gestisce enormi volumi di contabilità e dichiarazioni. La struttura della nostra realtà è meglio spiegata nella successiva immagine.

Figura 1 – Struttura organizzativa CNA per la tenuta delle contabilità e trasmissione delle dichiarazioni



Si tratta, come è evidente dalla figura 1, di società tutte di diretta emanazione della CNA. Dal

punto di vista operativo, mentre le società da (A) ad (F) curano la contabilità delle imprese arrivando alla predisposizione degli adempimenti fiscali, la società di servizi cura in modo specifico la trasmissione telematica dei documenti fiscali predisposti dalle predette società, al fine di una migliore specializzazione,

Data questa organizzazione, alla luce proprio delle recenti novità in materia di protezione dei dati personali con il provvedimento 18 settembre 2008, poi successivamente meglio interpretate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 25 giugno 2009, n. 30/E, vorremmo adeguare la struttura territoriale alle nuove regole, secondo quanto appresso indicato.

Ognuna delle società identificate dalle lettere da (A) ad (F) nominerebbe nel proprio interno uno o più gestori incaricati. Al contrario, gli incaricati, ossia coloro che curano direttamente la trasmissione telematica delle dichiarazioni di ogni società operativa, sarebbero individuati all'interno della società di servizi (X). In altre parole, ogni gestore incaricato delle sei società di servizi, nominerebbe come suoi incaricati i medesimi soggetti individuati all'interno della società di servizi (X), i quali effettuano, in concreto, le trasmissioni telematiche accedendo al sistema con le diverse chiavi telematiche intestate alle singole società deleganti.

In proposito riteniamo che l'individuazione degli "operatori incaricati" da parte dei gestori incaricati di ogni singola società di servizi inserita nel circuito CNA, sia conforme agli adeguamenti dei servizi telematici disposti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009 in base alle suddette prescrizioni del Garante e, conseguentemente, anche alle regole sulla riservatezza dei dati di cui all'articolo 11 del D.M. 31 luglio 1998.

E' vero, infatti, che il provvedimento ha disposto per i soggetti diversi da persona fisica il divieto di utilizzo di credenziali "generiche", con l'attribuzione di utenze telematiche ad personam, idonee a identificare direttamente ogni singolo incaricato che fisicamente effettua la transazione in nome e per conto della società ovvero, lato sensu, di altra tipologia di ente pubblico o privato.

n altre parole, la riservatezza dei dati è passata dalla rilevanza della PNF (persona non fisica) alla persona fisica individuata da ultimo nell'operatore incaricato, per cui riteniamo che il vincolo di utilizzo esclusivo della chiave telematica da parte della società detentrice della stessa, si sia perso in favore di un obbligo di controllo dei Gestori incaricati (sempre direttamente dipendenti della società titolare della chiave), sull'operato degli operatori incaricati che, in questa logica, possono essere anche "incaricati da più enti o società deleganti diversi tra loro" (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2009, n. 30/E, § 2, pag. 4).